



PROVINCIA
DI ROMA

Regolamento di disciplina del procedimento di autorizzazione allo scarico delle acque reflue di competenza provinciale.

Adottato con delibera del Consiglio Provinciale
Aggiornato con delibera del Consiglio Provinciale

n. 57 del 10/12/2010
n. 26 del 25/07/2011

Art. 1
Competenza dell'Amministrazione Provinciale

1 - La Provincia di Roma, ai sensi del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 106 della Legge Regionale Lazio 6 Agosto 1999 n 14, modificata dalla Legge Regionale Lazio 10 Maggio 2001 n. 10, ha competenza in merito al rilascio ed al rinnovo delle seguenti autorizzazioni allo scarico di:

- acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale,
- acque reflue domestiche su suolo o negli strati superficiali del sottosuolo per capacità depurativa pari o superiore a 50 abitanti equivalenti,
- acque reflue urbane,
- acque reflue industriali ed acque di prima pioggia.

2 - La struttura della Provincia preposta a tale competenza è il Servizio 2 del Dipartimento IV; in particolare, all'interno di esso, l'Area "Tutela delle acque" (di seguito denominata Ufficio).

Art. 2
Istanze per il rilascio autorizzazioni

1 - Le istanze per il rilascio e/o il rinnovo di autorizzazioni di cui al precedente articolo, redatte in conformità alla modulistica approvata dal Dirigente del Servizio n. 2 Dipartimento IV con proprio provvedimento, possono essere presentate direttamente presso l'Ufficio competente o inviate tramite raccomandata A/R. I moduli necessari alla presentazione della domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue sono disponibili al pubblico sul sito internet della Provincia di Roma o presso l'Ufficio competente. E' inoltre predisposto per il pubblico un foglio informativo, al fine di agevolare la comprensione delle modalità richieste per la presentazione della domanda di autorizzazione allo scarico.

2 - L'istanza deve essere corredata, a pena di irricevibilità, della documentazione indicata nel foglio informativo di cui al precedente comma e nel presente Regolamento.

3 - Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000 n. 445 sono valide, ai fini della conclusione del procedimento amministrativo, le autodichiarazioni dell'utente rese nella domanda e nella documentazione allegata. A campione è comunque possibile la verifica della veridicità del contenuto delle autodichiarazioni. Le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Art. 3 **Istruttoria delle istanze**

1 - L'Ufficio competente avvia l'istruttoria e provvede alla verifica della ricevibilità delle domande di autorizzazione pervenute, secondo il criterio di seguito indicato:

- Le istanze devono essere redatte su apposito modulo STAC 02, completo in tutte le sue parti, in particolare di firma del richiedente e timbro, nel caso in cui il richiedente sia una ditta;
- Le istanze devono inoltre essere accompagnate, a pena di irricevibilità, almeno da:
 - a) quietanza comprovante il versamento della somma prevista per le spese di istruttoria ai sensi dell'art. 124/11 Dlgs n. 152/2006;
 - b) dichiarazione di conformità delle opere realizzate al progetto allegato alla domanda (modelli STAC 04.1 e/o 04.2), tranne che per le domande di rinnovo.

2 - L'Ufficio competente accerta che l'istanza sia completa di tutti i documenti richiesti, che i requisiti dichiarati e documentati per lo svolgimento dell'attività, rispondano a quelli previsti dalla normativa vigente in materia. Qualora rilevi l'improcedibilità della istanza, provvederà a darne, con provvedimento motivato comunicazione al richiedente entro e non oltre 30 giorni consecutivi dal ricevimento della stessa.

3 - La documentazione di cui all'art. 2 comma 2 del presente regolamento, ed in particolare quella elencata nei fogli informativi, qualora non allegata alla domanda di autorizzazione allo scarico, dovrà comunque essere presentata secondo le modalità di cui all'art. 2 comma 1, entro e non oltre giorni 30 dalla presentazione o dall'invio della domanda di autorizzazione. Trascorso inutilmente tale termine, la domanda sarà considerata improcedibile e archiviata, dandone contestuale comunicazione, con provvedimento motivato, al richiedente.

4 - Una volta verificate ricevibilità e procedibilità dell'istanza, l'Ufficio verifica i dati cartografici dello scarico. Viene inoltre individuato il bacino idrografico in cui ricade il corpo idrico recettore dello scarico e la relativa classe di qualità ambientale, anche ai fini dell'indicazione, nell'atto autorizzativo, delle cadenze temporali previste per l'adeguamento ai limiti tabellari disciplinati dal Piano Regionale di Tutela delle Acque.

5 - La domanda viene infine assegnata al responsabile del procedimento amministrativo che ne cura l'istruttoria tecnica e ogni altra attività prevista, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia e dal presente regolamento.

Art. 4

Termine di conclusione procedimento autorizzativo.

1 - Ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, viene data al richiedente comunicazione di avvio del procedimento.

2 - Ai sensi degli art. 2 della Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni, e dell'art. 124 comma 7 del Decreto Legislativo 152/2006 e successive modifiche e integrazioni il termine per la conclusione del procedimento di autorizzazione è di 90 giorni a decorrere dalla data di ricezione della domanda presso l'Ufficio competente; in caso di invio dell'istanza tramite raccomandata A/R il termine decorre dalla data del timbro di arrivo.

3 - Ai sensi dell'art. 124 c. 8 del D.Lgs. 152/06, l'autorizzazione è valida per 4 anni dalla data del rilascio.

Art. 5

Rinnovo Provvedimento Autorizzazione

1. Le istanze di rinnovo di autorizzazioni per scadenza quadriennale devono essere presentate direttamente presso l'Ufficio competente o inviate tramite raccomandata A/R, ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento, almeno un anno prima della scadenza (art. 124 c. 8 D.Lgs. 152/06). L'inizio del procedimento di rinnovo decorre dai 90 giorni antecedenti la scadenza dell'autorizzazione vigente.

2. L'ufficio competente provvede a verificare la data di scadenza dell'autorizzazione da rinnovare. Qualora l'autorizzazione risulti scaduta, l'Ufficio provvede ad inviare al titolare dello scarico, entro 10 gg. dalla data di ricevimento della domanda di rinnovo, avviso che evidenzia l'assenza di titolo valido ad effettuare lo scarico fino al rilascio del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione.

3 - L'Ufficio verifica i dati cartografici dello scarico. Viene inoltre individuato il bacino idrografico in cui ricade il corpo idrico recettore dello scarico e la relativa classe di qualità ambientale, anche ai fini dell'indicazione, nell'atto autorizzativo, delle cadenze temporali previste per l'adeguamento ai limiti tabellari disciplinati dal Piano Regionale di Tutela delle Acque.

4 - La domanda viene infine assegnata al responsabile del procedimento amministrativo che ne cura l'istruttoria tecnica e ogni altra attività prevista, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia e dal presente regolamento.

Art. 6

Istruttoria documentazione allegata alla istanza di autorizzazione

1 - I responsabili del procedimento amministrativo provvedono all'istruttoria tecnico-amministrativa attraverso l'esame della documentazione allegata alla domanda e della documentazione già eventualmente presente agli atti dell' Ufficio.

2 - In caso di necessità, i responsabili del procedimento amministrativo effettuano richiesta di documentazione integrativa rispetto a quella agli atti dell'Ufficio, con indicazione del termine di giorni 30 per l'invio della documentazione richiesta. Sino all'arrivo della documentazione integrativa, i tempi di conclusione del procedimento di cui all'art. 4 di questo regolamento sono sospesi.

3 - In caso di ricevimento della documentazione richiesta entro i termini indicati, si procede all'esame della documentazione integrativa e alla verifica della completezza dei dati in essa riportati.

4 - In caso di mancata presentazione della ulteriore documentazione richiesta entro il termine di giorni 30 la domanda di autorizzazione è considerata improcedibile e pertanto viene archiviata. Dell'improcedibilità e della conseguente archiviazione è data comunicazione con provvedimento motivato al richiedente.

Art. 7

Sopralluogo

1 - Durante l'istruttoria il responsabile del procedimento amministrativo, data la rilevanza dell'interesse pubblico da tutelare e al fine di verificare la rispondenza tra quanto riscontrato nella documentazione pervenuta e le condizioni previste per l'attivazione dello scarico dalla normativa vigente in materia, svolgono di norma sopralluogo conoscitivo presso l'insediamento da cui ha origine lo scarico da autorizzare.

2 - A conclusione del sopralluogo presso l'insediamento viene redatto un verbale, a cura dell'Ufficio competente, da allegare alla istruttoria del procedimento autorizzatorio, mediante modulo predisposto.

3. Qualora dal sopralluogo istruttorio emerga la non rispondenza alla situazione risultante dalla documentazione pervenuta, l'Ufficio competente inviterà, immediatamente con contestuale verbalizzazione o, ove necessario, tramite raccomandata A/R o fax, il richiedente a conformarsi. In caso di inottemperanza l'Ufficio competente dichiarerà la improcedibilità della domanda e provvederà a darne, con provvedimento motivato, comunicazione al richiedente.

4. Ogni richiesta dell'Ufficio competente all'istruttoria sospende i termini del procedimento di autorizzazione.

Art. 8

Provvedimento autorizzatorio

1 - L'esito dell'istruttoria tecnico-amministrativa viene formalizzato attraverso la presentazione al dirigente del modello compilato e firmato dal responsabile del procedimento, dove sono indicati in modo sintetico i dati relativi all'insediamento da cui ha origine lo scarico e l'esito del procedimento autorizzatorio, nonché mediante la presentazione della proposta di provvedimento dirigenziale.

2 - In caso di rilascio del provvedimento di autorizzazione allo scarico o di rinnovo, viene inviata comunicazione, a mezzo raccomandata A/R. o fax, al richiedente per il ritiro della determinazione dirigenziale entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa. In caso di mancato ritiro dell'atto nel termine indicato, verrà inviato un sollecito dando un ulteriore termine di giorni 30 dalla data di scadenza del precedente termine, trascorso inutilmente il quale, si procederà alla revoca dell'atto autorizzatorio, secondo la procedura di cui all'art. 11 del presente Regolamento;

3 - Il provvedimento di autorizzazione, cui è allegata copia della planimetria dell'insediamento convalidata da timbro della Provincia di Roma e da firma del responsabile del procedimento, verrà consegnato al richiedente o ad un suo delegato, munito di delega firmata dal richiedente e corredata da fotocopia di documento di riconoscimento del delegante, firmata in originale.

4 - In caso di conclusione negativa del procedimento, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza sono comunicati al richiedente, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i., concedendo un termine di 10 giorni per poter presentare osservazioni e memorie, delle quali si terrà conto nella redazione del provvedimento dirigenziale di diniego dell'autorizzazione. Il provvedimento dirigenziale di diniego verrà inviato all'interessato tramite raccomandata A/R o tramite messo notificatore.

5 - Avverso le prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione ovvero avverso il provvedimento di diniego è possibile esperire ricorso al TAR entro 60 giorni o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ritiro o di ricezione del provvedimento.

Art. 9

Sanzioni: Diffide

1 - In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione allo scarico di acque reflue e di disposizioni di legge, l'Ufficio competente, salvo l'applicazione delle eventuali sanzioni amministrative o penali previste dalla normativa vigente, procederà ai sensi dell'art. 130 del D.L.gs 152/2006, secondo la gravità dell'infrazione, all'emanazione di diffida, sospensione e revoca.

2 - Si procede alla diffida:

- a) in caso di superamento dei limiti tabellari di legge o prescritti dall'autorizzazione in vigore;

b) mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione in vigore.

3 – Per superamento dei limiti tabellari da parte di insediamenti provvisti di autorizzazione allo scarico, documentato da certificato di analisi chimico-fisiche e/o batteriologiche di ARPA Lazio, si procederà alla diffida a ristabilire il rispetto dei limiti di legge entro il termine di giorni 30. Tale ripristino deve essere comprovato da nuovo certificato analitico emesso da ARPA Lazio. Se le ulteriori analisi di ARPA Lazio evidenziano il ripristino del rispetto dei limiti tabellari di legge, il procedimento di diffida si conclude. Se, al contrario, viene evidenziato un nuovo superamento dei limiti tabellari:

- Per scarichi domestici e urbani: verrà inviata una ulteriore diffida e, in caso di un terzo superamento verrà avviato, previa comunicazione al titolare dell'autorizzazione, il procedimento per l'avvio della sospensione dell'atto autorizzatorio;
- Per scarichi industriali: verrà avviato, previa comunicazione al titolare dell'autorizzazione, il procedimento per l'avvio della sospensione dell'atto autorizzatorio.

4 - Il superamento dei limiti tabellari riscontrato durante un procedimento di autorizzazione allo scarico ancora in corso comporta la sospensione del procedimento stesso e la diffida al ripristino dei limiti di legge. Entro 30 giorni dal ricevimento della diffida, l'interessato è tenuto a inviare osservazioni e motivazioni circa il superamento comunicato, nonché copia della prenotazione di nuove analisi presso l'ARPA Lazio. Dal ricevimento di tale documentazione decorrono i termini per la ripresa del procedimento di autorizzazione. Il mancato invio di quanto richiesto comporta l'avvio del procedimento di sospensione dell'autorizzazione, di cui al successivo articolo.

5 - Per mancato rispetto di una o più prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione, si procederà all'invio al titolare dello scarico di una diffida a eliminare le difformità riscontrate, informando che il mancato adempimento di quanto indicato nell'atto di diffida comporterà l'avvio del procedimento di sospensione dell'autorizzazione rilasciata.

6 - L'atto di diffida è trasmesso al titolare dello scarico, con l'indicazione del responsabile del procedimento e dell'Ufficio cui fare riferimento.

Art. 10

Sanzioni: Sospensioni

1 - Si procede alla sospensione per un tempo determinato dell'autorizzazione in vigore:

- a) in caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella diffida;
- b) in caso di ulteriore superamento tabellare susseguente a diffida;
- c) in caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente ai sensi dell'art. 130 del D.Lgs. 152/06;

2 - Al titolare dello scarico verrà inviata la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione, con l'indicazione del termine di 10 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni. Nel caso in cui tale termine decorra inutilmente o le osservazioni non forniscano opportuni chiarimenti né valide motivazioni per le violazioni accertate, ovvero non offrano sufficienti garanzie si procederà all'emanazione dell'atto di sospensione, contenente l'indicazione dei tempi e le modalità per l'eliminazione delle difformità riscontrate.

3 - Avverso il provvedimento di sospensione sarà possibile esperire ricorso al Tribunale Amministrativo del Lazio o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal ricevimento della comunicazione di conclusione del procedimento.

Art. 11 **Sanzioni: Revoche**

1 - Si procede alla revoca dell'autorizzazione in vigore in tutti i casi previsti dalla legge e dall'opportunità amministrativa anche ai fini dell'autotutela, in particolare per:

- a) mancato rispetto dei termini temporali stabiliti per la prenotazione, presso ARPA Lazio, delle analisi di controllo dello scarico;
- b) grave inottemperanza alle prescrizioni e ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente ai sensi dell'art.130 del D.Lgs 152/06 e s.m.i;
- c) reiterati superamenti tabellari;
- d) chiusura dello scarico (nel caso di allaccio alla pubblica fognatura o interruzione/ trasferimento dell'attività produttiva);
- e) mancato ritiro dell'atto di autorizzazione, trascorsi i termini indicati nella comunicazione di conclusione del procedimento come da art. 8 comma 2 del presente regolamento.
- f) mancata ottemperanza alle prescrizioni imposte con il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione.

2 - All'interessato verrà data comunicazione di avvio del procedimento di revoca, con l'indicazione del responsabile del procedimento e con l'invito a trasmettere entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione osservazioni in merito alle motivazioni della revoca addotte dalla Provincia di Roma.

3 - Nel caso in cui tale termine decorra inutilmente o le osservazioni non forniscano opportuni chiarimenti né valide motivazioni alle violazioni e inottemperanze riscontrate ovvero non offrano sufficienti garanzie, si procederà all'emanazione dell'atto di revoca.

4 - Avverso il provvedimento di revoca sarà possibile esperire ricorso al Tribunale Amministrativo del Lazio o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal ricevimento della comunicazione di conclusione del procedimento di revoca.

5 - Nel caso in cui sia iniziato il procedimento di revoca dell'autorizzazione e, contestualmente, sia aperto un procedimento per il rinnovo dell'autorizzazione, si procederà, previo adempimento di quanto disposto all'art. 10 bis della Legge 241/1990 e s.m.i. ed all'art. 8 comma 4 del presente regolamento al diniego del rinnovo.

Art. 12
Disposizioni attuative

1 - Con determinazione del Dirigente del Servizio 2 del Dipartimento IV saranno emanate le linee guida attuative del presente Regolamento.

Art. 13
Norma di rinvio

1 - Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia di tutela ambientale e delle acque, di procedimento amministrativo, di documentazione amministrativa e di trattamento dei dati personali.

Art. 14
Entrata in vigore e disciplina transitoria

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività dell'atto deliberativo che lo adotta.

2. Restano valide le istanze presentate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, salva la necessità di dover provvedere a richiedere integrazioni documentali o adeguamento alle prescrizioni tecniche ritenute necessarie, per le quali si seguirà il procedimento descritto nel presente regolamento.

3. Relativamente ad istanze presentate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, restano, altresì, validi gli importi delle spese istruttorie versati.